



Circolare n. 258

ITA DIONISIO ANZILOTTI - Pescia  
Prot. 0008776 del 30/03/2022  
I-1 (Uscita)

Alle STUDENTESSE a agli STUDENTI  
Alle FAMIGLIE  
AI PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA  
AI D.S.G.A.

AI SITO WEB

## OGGETTO: D.L. 24/2022 – PRINCIPALI NOVITÀ A DECORRERE DAL 1° APRILE 2022

Facendo seguito all'entrata in vigore del [D.L. n. 24 del 24 marzo 2022](#), recante "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.*", e alla [Circolare MI n. 620 del 28/03/2022](#), si riportano di seguito le principali novità introdotte per il sistema scolastico.

### GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

Nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di almeno **quattro casi di positività** tra gli studenti presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli studenti che abbiano superato i sei anni di età per **dieci giorni** dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli **studenti in isolamento** in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata (DDI) su richiesta della famiglia, o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica** attestante le condizioni di salute dello studente medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata (DDI). La richiesta con allegata certificazione medica va indirizzata a [ptta010004@istruzione.it](mailto:ptta010004@istruzione.it). La riammissione in classe dei suddetti studenti è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

### OBBLIGO VACCINALE

Permane **fino al 15 giugno 2022**, per il personale della scuola, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come disciplinata dall'art. 9, c. 3, del [D.L. 52/2021](#).

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli studenti. L'atto di accertamento dell'eventuale inadempimento dell'obbligo vaccinale impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022 si provvede alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.



Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva (FFP2), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

## ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

A decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto **contatti stretti** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il **regime dell'autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**, fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

## RIUNIONI COLLEGIALI

Con la cessazione dello stato di emergenza, **a decorrere dal 1° aprile 2022** decadono le disposizioni previste dall'art. 73 del D.L. 18/2020. Pertanto le riunioni degli organi collegiali calendarizzate nel Piano delle attività proseguono in via ordinaria in presenza. Tuttavia il Collegio dei Docenti convocato con circolare n. 257 del 30/03/2022 si terrà, nel rispetto della nota MI n. 410 del 29 marzo 2022, in modalità a distanza poiché le condizioni strutturali e logistiche del locale abitualmente utilizzato per lo svolgimento delle riunioni collegiali, non consentono il mantenimento di una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 m.

## ACCESSO ALLE SEDI SCOLASTICHE

Fino al 30 aprile 2022, chiunque accede alle strutture scolastiche, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto *green pass base*), ad eccezione degli studenti e del personale sottoposto a verifica centralizzata SIDI.

Pescia (PT), 30/03/2022

Il Dirigente Scolastico  
**Prof. Francesco Panico**

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)